

Assistenza fiscale 2026: conguagli 730-4, sostituto INPS e casi di diniego. Il quadro operativo tra Messaggio INPS n. 2035 del 2026, Guida e FAQ Agenzia Entrate

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l'Inps ha avviato, anche per il 2026, le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d'imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall'Istituto previdenziale.

Il messaggio si colloca in un quadro informativo più ampio, composto dalla Guida all'assistenza fiscale da parte di INPS per l'anno 2026 e dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate sul flusso 730-4. L'obiettivo è chiarire quando l'istituto previdenziale può operare come sostituto d'imposta, come avviene la gestione dei risultati contabili trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e quali sono i casi in cui il modello 730-4 può essere respinto o non integralmente gestito.

Il presupposto essenziale è l'esistenza, nell'anno di presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d'imposta tra contribuente e INPS. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI. Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni

assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l'Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all'Agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l'altro, l'impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all'estero, per i quali resta necessario l'utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche.

Il servizio online "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" consente ai contribuenti che hanno indicato l'Inps come sostituto d'imposta di verificare la ricezione del modello 730-4, l'abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l'eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l'app INPS Mobile.

Un profilo operativo di particolare rilievo riguarda la gestione degli acconti. Il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l'elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.

Concordato

preventivo

biennale: le Faq dell'Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell'Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull'istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l'evoluzione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell'adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l'impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l'accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l'impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l'accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

Concordato preventivo biennale 2026-2027, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto Mef sulla metodologia di elaborazione della proposta

Publicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto del MEF dell'11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Si tratta di un tassello attuativo centrale, perché definisce la base metodologica con cui l'Agenzia delle entrate elabora la proposta di concordato per i contribuenti ISA di minori dimensioni.

Di particolare interesse anche il passaggio sulla cessazione degli effetti del concordato in presenza di circostanze eccezionali, che delimita le ipotesi in cui l'impegno biennale può venir meno per eventi straordinari idonei a incidere in modo significativo sulla capacità reddituale del contribuente.

730/2026, criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 e definisce i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso che possono essere sottoposte a controllo preventivo. In particolare, vengono considerati elementi di incoerenza gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell'anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rilevanti rispetto ai dati comunicati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche. Possono inoltre essere selezionate le dichiarazioni con esito a rimborso in presenza di situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Nelle motivazioni il provvedimento richiama il quadro normativo dei controlli preventivi, chiarendo che essi possono operare anche per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità

“in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

[Bozza del Testo](#), sintesi operativa e [bozze delle Relazioni](#)

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

[La Bozza dello schema di Decreto legislativo](#) recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

[Le Relazioni \(Illustrativa e Tecnica\)](#) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Lo [schema di decreto legislativo](#) approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale

attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in [bozza](#), reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La [relazione illustrativa](#), anch'essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la [bozza](#) consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del *welfare* aziendale; la revisione del regime dei *fringe benefit* per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l'avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l'ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l'estensione dell'utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

Quadro generale del provvedimento

Lo [schema di decreto legislativo](#) reca disposizioni correttive e integrative nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull'adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull'operatività di imprese, professionisti, sostituti d'imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

Sintesi delle principali novità

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La **prima riguarda** i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei *fringe benefit* per le auto aziendali.

La **seconda** concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla **cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi**.

La **terza** incide sui redditi d'impresa, con interventi in materia di **attività agricole**, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La **quarta** riguarda la **fiscalità internazionale**, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all'imposizione integrativa nell'ambito del Pillar Two.

La **quinta** attiene all'IVA, con **l'ampliamento dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto**.

La **sesta** investe l'imposta sulle **successioni e donazioni**, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La **settima** interviene sull'**adempimento collaborativo** e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L'**ottava** riguarda il **Terzo settore**, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

Fringe benefit* auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e *optional

L'**articolo 2** modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei *fringe benefit* relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

L'elemento innovativo più rilevante è l'incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie **dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione**. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell'assegnazione, **ma guarda all'anzianità del veicolo**. L'effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del *fringe benefit* è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l'applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l'incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d'imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

Lavoro autonomo: crediti d'imposta agevolativi ceduti o compensati

L'**articolo 3** introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell'articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta

sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l'applicazione dell'imposta sostitutiva quando il credito d'imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un'area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d'imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell'articolo 32 del TUIR tiene conto dell'evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all'allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L'intervento

sull'articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell'articolo 32, rientrano nel reddito d'impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La [relazione illustrativa](#) sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se non organizzate in forma d'impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

La modifica all'articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all'impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l'opzione per la determinazione catastale del reddito d'impresa nei limiti dell'articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l'interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d'impresa.

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

Gli **articoli 5 e 6** intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L'articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall'articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L'articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L'obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

Riporto delle perdite fiscali

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell'attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l'ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell'articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell'attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l'affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

Revisione della disciplina dei conferimenti

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del

TUIR.

La relazione illustrativa segnala, in particolare, l'esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L'obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell'articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e *Pillar Two*

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall'altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull'imposizione integrativa e al sistema *Pillar Two*.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al *Pillar Two*, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l'imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l'evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

L'**articolo 12** interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all'articolo 19 amplia il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento all'anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l'articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L'ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell'anno di ricezione.

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

Gli **articoli 13, 14 e 15** intervengono sul testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico

delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l'imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l'acquisizione dell'imposta, tenuto conto dell'incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L'articolo 14 modifica l'articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l'imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall'ufficio.

L'articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell'abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all'autoliquidazione. L'anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

L'articolo 16 interviene sulla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l'adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l'equilibrio tra emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

L'**articolo 17** modifica l'articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell'Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario. L'intervento è replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L'articolo 18 interviene invece sull'articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedurali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

Terzo settore: regime speciale IRAP

L'**articolo 24** introduce nel **Codice del Terzo settore** un nuovo articolo 82-*bis*, dedicato all'IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione del

decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull'articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo retributivo; se l'ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l'area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La [relazione tecnica](#) chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l'IRAP.

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei monopoli

L'articolo 25 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo

le finalità per le quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall'Agenzia delle entrate.

La [relazione illustrativa](#) ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L'intervento consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l'utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell'analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Inps: al via domande per l'indennità ISCR0 2026, scadenza al 31 ottobre

L'Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCR0 per l'anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCR0).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l'invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell'Istituto.

Pagamenti con il Pos, Mef: nuovo Protocollo per riduzione costi agli esercenti

Firmato oggi al Mef il nuovo Protocollo d'intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

L'accordo, reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientra nell'iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro e rappresenta un significativo progresso nell'ottica di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.

Il Protocollo promuove l'adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro al fine di ridurre l'impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro e l'adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e almeno fino a 750.000 euro.

Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l'accettazione dei micro-pagamenti con carta, in base al nuovo Protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, useranno modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del CNEL.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d'impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l'altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l'esenzione IVA all'importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all'estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l'agevolazione prima casa per immobili collabenti, l'esenzione dall'imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l'utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l'importanza dell'interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d'imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l'evoluzione degli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un

quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all'estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d'imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Inps: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

L'Inps, con la pubblicazione dei messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026 completa il quadro operativo del Bonus Giovani 2026, del Bonus ZES 2026 e del Bonus Donne 2026, rendendo disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

Le tre misure sono finalizzate a sostenere l'occupazione stabile e a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di svantaggio, attraverso esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e il Bonus Donne 2026 prevedono agevolazioni contributive differenziate in relazione alle caratteristiche dei lavoratori assunti e dei contesti territoriali interessati.

Bonus assunzioni 2026: operative le domande per giovani, donne e ZES

L'Inps, con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell'11 giugno 2026, rende operative le domande e la fruizione dei nuovi esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal decreto-legge n. 62/2026: Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne. Le istanze devono essere presentate tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo e gli incentivi possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026, con recupero degli arretrati da gennaio nei flussi di luglio, agosto e settembre. Il quadro operativo richiede particolare attenzione alla corretta individuazione dei requisiti soggettivi e territoriali, al rispetto del salario giusto, all'incremento occupazionale netto, alla regolarità contributiva e alla non cumulabilità con altri esoneri incompatibili.

Desktop Telematico: aggiornati i controlli per dichiarazioni dei redditi e ISA 2026

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" sono disponibili, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026 i seguenti aggiornamenti:

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Dichiarazioni 730 2026 – (codice fornitura: 73026).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornato il controllo relativo all'addizionale regionale del Piemonte per contribuenti con più di tre figli a carico in presenza di un figlio nato nel 2025;

aggiornato il controllo del calcolo delle detrazioni in presenza del codice 99 a colonna 1 dei righi da E8 a E10.

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Modello 770 2026 – (codice fornitura: 77026).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, sono eliminati i codici tributo "1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E".

versione 1.0.1 del 11/06/2026 relativa al modulo Modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2026 – (codice fornitura: CNM26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti

modifiche:

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN018A02 (Imposta a debito – Ires premiale);

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN006002 (Detrazioni per oneri);

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN019001 (Imposta a credito).

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Dichiarazioni IRAP 2026 – (codice fornitura: IRA26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornato il controllo relativo alla colonna 2 dei rigi da IS92 ad IS96 del quadro IS.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2026 – (codice fornitura: RPF26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle specifiche tecniche del modello RPF 2026 di recente emanazione;

aggiornato il controllo sul totale delle detrazioni nel caso di presenza del rigo RP6;

aggiornato il controllo di coerenza tra la casella Presenza visto Superbonus (campo 176 del record B) e la presenza di uno dei rigi da RP61 a RP64;

aggiornato il controllo di coerenza tra la col. 2 del rigo RM21 del quadro RM e le caselle da 21 a 24 del record B;

aggiornato il controllo relativo al rigo RN16 in presenza della col. 10 del rigo RP66 compilata;

aggiornato il controllo relativo alle colonne 4 dei rigi CP1 e CP2 del quadro CP;

aggiornato il controllo relativo alla col. 3 del rigo RG34 in presenza della col. 2 del rigo RG34;

aggiornato il controllo di coerenza tra i rigi RS6 e RS7 ed il rigo RU10 in presenza di più moduli compilati del quadro RU.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Soc. Persone 2026 – (codice fornitura: RSP26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;

aggiornato il controllo relativo alla colonna 5 del rigo CP2 del quadro CP;

aggiornato il controllo relativo alla colonna 1 del rigo RN1 del quadro RN;

aggiornato il controllo relativo alla colonna 4 del rigo RU506 del quadro RU;

aggiornato il controllo di coerenza tra le colonne 6 e 9 dei rigi da RH1 a RH6 del quadro RH.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Soc. di Capitali 2026 – (codice fornitura: RSC26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;

modifica del controllo relativo ai campi: TN30 colonna 3, RH8 colonna 1 e RT112A colonna 3;

modifica del controllo del campo 'Firma' relativo alla sezione 'Visto di conformità' presente nel frontespizio.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Enti non Commerciali 2026 – (codice fornitura: RNC26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;

modifica del controllo relativo al campo RH8 colonna 1.

Qualora i moduli di controllo risultino già installati all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto tali moduli di controllo si aggiorneranno automaticamente all'interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l'avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del "Desktop Telematico".

Sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno, sarà disponibile la piattaforma informatica dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 per la presentazione delle comunicazioni di accesso alle agevolazioni previste dalla misura.

Le imprese interessate potranno accedere alla piattaforma attraverso l'Area Clienti del sito GSE e procedere con la compilazione e l'invio delle comunicazioni relative alla maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in

beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, secondo le modalità operative previste dal decreto 7 maggio 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nuova Transizione 5.0: dal 12 giugno al via la piattaforma GSE per prenotare le agevolazioni

Dal 12 giugno 2026, ore 12.00, diventa operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0, a sostegno degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in impianti da fonti rinnovabili.

La misura copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Roma Capitale: approvate le

regole per la definizione agevolata delle entrate locali e per la “rottamazione-quinquies” dei carichi affidati alla riscossione

Roma Capitale ha attivato due distinti strumenti di definizione agevolata delle proprie entrate. Il primo riguarda le entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ovvero non ancora trasmesse all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva; il secondo concerne, invece, l'adesione alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” per i carichi già affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

Più nel dettaglio, con deliberazione n. 98 del 4 giugno 2026, l'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e ha contestualmente aderito all'estensione della rottamazione-quinquies per i carichi affidati agli Agenti della riscossione.

Il regolamento disciplina la definizione delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non rimosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi o altri atti impositivi non ancora iscritti a ruolo o non ancora trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono comprese, tra le altre, IMU, TASI, TARI, contributo di soggiorno, sanzioni per violazioni al codice della strada, sanzioni

amministrative non tributarie, canone unico patrimoniale e altre entrate per servizi decentrati. La misura comporta, secondo la natura dell'entrata, lo stralcio di sanzioni, interessi, maggiorazioni o penali, ferma restando la debenza della quota capitale. Per l'attuazione concreta della definizione locale occorrerà attendere i provvedimenti della Giunta Capitolina sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze.

L'adesione alla rottamazione-quinquies riguarda invece i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L'atto assume rilievo operativo per la gestione delle pendenze locali, per la riduzione del contenzioso e per il recupero di crediti di difficile esazione.

Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Al via le comunicazioni degli enti territoriali ad Agenzia-Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione (per

esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell'atto stesso.

Art. 2394-bis c.c. e procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull'attuazione della Legge Capitali

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 offre una prima lettura sistematica del novellato art. 2394-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 47/2026, in tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Il documento assume particolare rilievo pratico perché chiarisce gli effetti del nuovo termine biennale di decadenza, ne esamina l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e segnala le principali criticità di coordinamento con il Codice della crisi. Le indicazioni dei giudici torinesi impongono agli organi delle procedure un cambio di metodo: l'istruttoria sulle responsabilità gestorie e di controllo deve essere avviata sin dalle prime fasi della procedura, con tempestiva acquisizione della documentazione, individuazione dei

possibili responsabili e valutazione dell'azione giudiziale, anche in coordinamento con eventuali procedimenti penali. La circolare si configura così come una guida operativa per evitare che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa dei creditori.

PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 4 giugno 2026, sono disponibili nuovi aggiornamenti tecnico-funzionali dei servizi di deposito degli atti e dei documenti nel Processo Tributario Telematico.

Gli interventi riguardano, in primo luogo, l'aumento della dimensione massima dei file depositabili: il limite per ciascun documento informatico passa da 10 a 50 MB, mentre la dimensione complessiva dei documenti trasmessi con un singolo deposito telematico viene elevata da 50 a 100 MB. Resta invariato il numero massimo di 50 file per deposito.

È stata inoltre introdotta l'autonoma classificazione dell'atto processuale "procura-nomina del difensore", da utilizzare nel caso di deposito separato della procura, con

obbligo di firma digitale, in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La nuova tipologia è disponibile tra gli “Altri atti processuali” nella funzionalità “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”, senza modifiche per la procura depositata contestualmente all’atto di costituzione.

Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull’APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 3 giugno 2026, il servizio App IO dedicato agli “Avvisi e comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” è stato ampliato con due nuove notifiche relative al Processo Tributario Telematico.

Oltre all’“Avviso di trattazione in udienza”, già disponibile dal 3 dicembre 2025, difensori e contribuenti potranno ricevere tramite App IO anche le comunicazioni relative al deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2026

In questo numero:

– REDDITI PF 2026: quadri specialistici e contribuenti con partita IVA –

Il numero è focalizzato sui profili più tecnici del modello, con particolare attenzione ai quadri destinati ai contribuenti con redditi diversi da quelli ordinariamente gestiti nei Fascicoli 1 e 2.

– Il numero contiene il Fascicolo 3, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP e TR.

Il fascicolo assume particolare rilievo per la gestione dichiarativa di:

- redditi di lavoro autonomo e d'impresa;
- regime forfetario e quadro LM;
- crediti d'imposta del quadro RU;
- prospetti comuni e imposte sostitutive;
- gestione del Concordato preventivo biennale nel quadro CP.

Il n. 6/2026 è pensato come fascicolo di consultazione per commercialisti, consulenti fiscali e intermediari che devono gestire le posizioni più articolate del modello REDDITI PF: titolari di partita IVA, professionisti, imprenditori individuali e contribuenti forfetari

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2026

In questo numero:

– Modello REDDITI PF 2026: dichiarazione delle persone fisiche
–

Il numero doppio raccoglie l'impianto dichiarativo destinato alle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, articolato nei tre fascicoli del modello:

- Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti, con frontespizio, familiari a carico, quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI e RX;
- Fascicolo 2, destinato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con quadri RH, RL, RM, RT, RW, RR, AC e guida per i soggetti non residenti.

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026), "riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili" sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 6 del 2026).

Le novità del modello –

Le istruzioni evidenziano le principali novità rilevanti per la campagna dichiarativa 2026, tra cui:

- conferma della riduzione da quattro a tre scaglioni IRPEF;
- rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente;
- modifiche alle detrazioni per figli e altri familiari a carico;
- trattamento integrativo, somma esclusa dal reddito complessivo e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti;
- tassazione sostitutiva delle mance nel settore turistico-alberghiero e della ricezione;
- disciplina delle somme erogate ai neoassunti per canoni di

locazione e spese di manutenzione dei fabbricati;

- rimodulazione delle detrazioni per oneri per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro;
 - novità in materia di detrazioni edilizie, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus;
 - crediti d'imposta connessi agli immobili nei Comuni di montagna;
 - modifiche alla disciplina delle cripto-attività;
 - rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.
-

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d'imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello "REDDITI PF 2026", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il Fascicolo 2, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il Fascicolo 3, destinato principalmente ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando non ricorrono

ipotesi di esonero o non sia sufficiente il modello 730, i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da trust, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell'Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l'Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell'IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito

riportato), l'Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell'Agenzia. In primo luogo, l'Amministrazione precisa che nell'ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l'esistenza di un algoritmo denominato "Verifica rapporti addestrati", cui sarebbe stata attribuita l'analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.

Nuova disciplina della rateazione debiti contributivi INPS: domanda tramite Smart Task nel Cassetto previdenziale

L'Inps, con il messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, in attuazione del nuovo Regolamento illustrato dalla circolare n. 60 del 21 maggio 2026.

La nuova procedura è disponibile all'interno del Cassetto

Previdenziale del Contribuente, mediante la funzionalità Smart Task “Domanda di dilazione”. L’accesso avviene dall’area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.

Operativamente, il contribuente o l’intermediario può procedere selezionando la posizione contributiva interessata e accedendo alla sezione “Contatti” > “Smart Task”, oppure accedendo direttamente allo Smart Task, con successiva selezione della posizione contributiva.

La domanda deve essere completata allegando uno dei moduli PDF editabili previsti dall’Istituto: SC106, per tutte le gestioni contributive amministrate dall’INPS, escluse quelle dei lavoratori domestici; SC80, da utilizzare esclusivamente per il rapporto di lavoro domestico.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2/3 del 2026

Il numero doppio n. 2-3/2026 è dedicato esclusivamente al Modello REDDITI 2026 – Società di persone ed equiparate, relativo al periodo d’imposta 2025.

Il Settimanale mette a disposizione dei professionisti il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, con il modello dichiarativo, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La pubblicazione riguarda le dichiarazioni che devono essere presentate nell’anno 2026 dalle società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate. Il

numero riproduce integralmente il modello e le istruzioni ufficiali del REDDITI SP 2026, prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 7 maggio 2026, unitamente al provvedimento di approvazione e all'allegato relativo alle caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.

Modello Redditi SP 2026: soggetti obbligati, termini e novità

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione "Redditi SP 2026", con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell'anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello "Redditi SP 2026", deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l'anno solare il periodo d'imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il

modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare devono attrarre il risultato dell'esercizio nel periodo d'imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello "Redditi SP 2026" relativo al periodo d'imposta 01.01.2025-31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in "Finanza & Fisco" n. 31/2011, pag. 2676).

Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito

provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

D.L. n. 89/2026, proroga dei versamenti al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfetari e nuove misure su carburanti, autotrasporto e agricoltura

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, in vigore i nuovi interventi sugli effetti economici del protrarsi della crisi dei mercati internazionali, combinando misure in materia di accise sui carburanti, sostegni selettivi ad autotrasporto e agricoltura, rifinanziamenti settoriali e, soprattutto, una proroga al 20 luglio 2026 dei versamenti fiscali per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio e per i partecipanti a soggetti trasparenti. Il provvedimento si colloca nel solco dei decreti emergenziali di manutenzione economica, ma presenta un profilo fiscale che merita attenzione specifica: il rinvio dei versamenti è confermato, ma il costo del differimento successivo viene elevato allo 0,80 per cento, con un raddoppio rispetto alla misura tradizionalmente applicata negli anni precedenti.

Riscossione coattiva più selettiva: i dati delle fatture elettroniche guidano i pignoramenti presso terzi

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, vengono definite le modalità operative attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agente della riscossione i dati ricavati dalle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

L'intervento dà attuazione alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dall'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di bilancio 2026 – e già illustrata in Finanza & Fisco n. 34-35/2025, pag. 1770. La disposizione amplia il patrimonio informativo utilizzabile nell'attività di riscossione coattiva, consentendo di valorizzare i dati della fatturazione elettronica non soltanto per finalità di analisi del rischio e controllo fiscale, ma anche per rendere più efficace l'individuazione dei crediti aggredibili mediante pignoramento presso terzi.

Le istruzioni operative Inps per la presentazione delle domande di dilazione tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026 comunica l'entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026.

La nuova disciplina, come previsto all'articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» ed al successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, ha l'obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva.